

# Non è omessa la dichiarazione che contiene i soli dati identificativi

## Adempimenti

La mancanza degli elementi contabili non preclude la sua esistenza giuridica

Ok alla successiva integrativa con le informazioni necessarie per determinare il reddito

**Alessandro Braggion  
Giorgio Gavelli**

Una dichiarazione dei redditi contenente i soli dati utili all'individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione degli elementi contabili attivi e passivi necessari alla determinazione dell'imponibile, seguita poi da una dichiarazione integrativa che corregge le omissioni, non può essere considerata omessa. È la conclusione a

cui è giunta la Cgt di secondo grado della Campania con sentenza n. 3678/02/2023 (presidente Albini, relatore Sibilia).

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento con i quali l'agenzia delle Entrate contestava ad una società l'omessa presentazione "di fatto" della dichiarazione dei redditi, procedendo alla ricostruzione induttiva del reddito, ex articoli 39, comma 2, lettera a) e 41 del Dpr 600/1973.

A seguito della soccombenza in primo grado, la società proponeva appello, insistendo principalmente sull'illegittimità del metodo di accertamento utilizzato dall'ufficio. L'appellante, in particolare, lamentava l'errata applicazione dell'articolo 41 del Dpr 600/1973, ritenendo che una dichiarazione presentata nei termini, ancorché con dati esigui, seguita da una dichiarazione integrativa, non potesse considerarsi omessa o nulla.

Si ricorda che in caso di dichiarazione omessa o nulla, l'ammini-

strazione finanziaria, secondo quanto previsto dal citato articolo 41, determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e facendo ricorso, eventualmente, al metodo induttivo.

I giudici campani, dopo aver ricordato il contenuto degli articoli 1 e 4 del Dpr 600/1973, hanno precisato che tali norme, come recentemente affermato dalla Corte di cassazione (ordinanza 1879/2021), non autorizzano a sostenere che una dichiarazione dei redditi, comunque presentata ma contenente solo i dati necessari per l'individuazione del contribuente, senza alcuna indicazione riguardo agli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile, debba essere considerata omessa, «potendo tale giudizio essere riservato solo alle ipotesi più radicali,

quali l'assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione all'ufficio».

La Suprema corte, nella pronuncia in esame, ha precisato inoltre che l'omessa indicazione dei dati necessari per la determinazione del reddito non preclude la giuridica esistenza della dichiarazione e quindi l'ammissibilità di un'integrativa volta a correggere l'omissione stessa. Tale interpretazione trova conforto nella pronuncia della Cassazione n. 24017/2013.

La Cgt di secondo grado della Campania, nel caso di specie, ha accolto parzialmente gli appelli riuniti ponendo in capo all'amministrazione finanziaria l'onere di rideterminare il reddito della società, riconoscendo al contribuente la possibilità di emendare la dichiarazione non solo nei limiti in cui la legge prevede il diritto al rimborso, ma anche in sede contenziosa.